

**COMUNE DI VALLE DI CADORE**  
PROVINCIA DI BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
PER L'ANNO 2020.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

Presenti

1. HOFER Marianna	....SI
2. BIANCHI Oreste	.....
3. CHICCA Andrea	....SI
4. <del>DA GIAU Nicola</del>	.....
5. EMMLER Marianne	....SI
6. SORAVIA Gabriele	....SI
7. TOSCANI Arturo	....SI
8. VIANELLO Licurgo detto Pacino	....NO
9. BATTISTELLA Daniel	....SI
10. CILIOTTA Tito	....SI
11. SORAVIA Celso	....SI

Presenti N.   8  

Reg. Albo n.   450  

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valle di Cadore,   17   LUG. 2020

Il Messo Comunale

*Karla Casanova*  
*Casanova*

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Costatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato..... Dott.ssa Daniela Disca *Daniela Disca*

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria..... Dott.ssa Daniela Disca *Daniela Disca*

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Atteso che:**

l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e dispone testualmente che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783"; il successivo comma 780 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 8 del 26 febbraio 2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019, nelle seguenti misure:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- 1) aliquota di base: 0,95%;
- 2) aliquota ridotta per l'abitazione in uso gratuito a parenti: 0,6%;
- 3) aliquota ridotta per l'abitazione di soggetto iscritto all'AIRE del Comune: 0,76%;
- 4) aliquota ridotta per gli immobili strumentali di attività commerciale o artigianale (esclusi fabbricati gruppo D): 0,6%
- 5) aliquota per i fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D": 0,76% (aliquota di base interamente riservata allo Stato);
- 6) aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9: 0,35%
- 7) aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9 con invalido: 0,2%

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- 1) abitazione principale (cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7): ESENTE;
- 2) aliquota per l'abitazione principale di cat. di lusso A/1, A/8, A/9: 1,5%;
- 3) aliquota ridotta per abitazione principale di cat. di lusso A/1, A/8, A/9, con invalido: 0,5%;
- 4) aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale: 0,00% (ZERO);

**Visti**, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, come riportati in appresso:

*"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, 00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di uno o più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di*

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

**Visti** ancora:

- il comma 779 dell'art. 1 della Legge n.160 del 2019, che disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU, disponendo più precisamente: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;
- il comma 756 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile

nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**Rilevato** che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Considerato** che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a €. 700.000,00, al netto della quota di alimentazione del F.S.C. che, per l'anno 2020, è pari a €. 168.884,71;

**Osservato** che la nuova disciplina dell'IMU per l'anno 2020 non prevede più l'esenzione di legge per talune fattispecie precedentemente esenti, quali:

- l'immobile posseduto da cittadini italiani residenti all'estero già pensionati nel paese di residenza;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice, ma rimasti invenduti;

**Ritenuto** nondimeno di mantenere invariata la pressione fiscale dell'IMU 2020 rispetto all'anno 2019, anche intervenendo mediante azzeramento dell'aliquota per le fattispecie impositive che fino all'anno 2019 erano esenti per legge, anche in considerazione del fatto che i corrispondenti trasferimenti statali compensativi per l'anno 2020 sono rimasti invariati rispetto all'anno 2019 a complessivi € 7.800,34, come risulta dai dati pubblicati dal MEF - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

**Accertato** che nel Comune di Valle di Cadore continuano ad essere esenti dall'imposta i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Preso atto** che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,35%;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00%;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00%;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,76 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,95%;
- 6) terreni agricoli: ESENTI (territorio montano);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,95%;
- 8) aliquota ridotta per l'abitazione in uso gratuito a parenti: 0,6%;
- 9) aliquota ridotta per l'abitazione di soggetto iscritto all'AIRE del Comune: 0,76%;
- 10) aliquota ridotta per gli immobili strumentali di attività commerciale o artigianale (esclusi fabbricati gruppo D): 0,6%;
- 11) aliquota per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: 0,00%;

**Udito** l'intervento del Sindaco-Presidente che, dopo aver accennato alla nuova disciplina introdotta in materia dalla Legge di Bilancio 2020, propone di giovare per quest'anno di alcune opportunità (*'aggiustamenti'*) offerte dalla normativa per poter confermare nel 2020 le stesse aliquote applicate per l'anno precedente, con relative esenzioni;

**Uditi** i seguenti altri interventi:

- TOSCANI Arturo: evidenzia la necessità di ridurre in futuro l'aliquota relativa agli uffici (cat. 10), che hanno una rendita catastale davvero molto elevata;
- BATTISTELLA Daniel: chiede al Sindaco cosa si intende per *'aggiustamenti'*;
- HOFER Marianna: risponde che, per mantenere le stesse aliquote dello scorso anno, il Comune ha dovuto effettuare una forzatura di sistema, azzerando l'imposta anche laddove lo Stato chiedeva di applicare l'uno per cento, senza peraltro aumentare da altre parti. Aggiunge inoltre che, sempre per quest'anno e al fine di attenuare in qualche modo i danni provocati dal COVID-19, non saranno applicate sanzioni a carico di chi non ha provveduto a pagare l'acconto di giugno, purchè vi provveda interamente entro il termine previsto per il versamento del saldo (16 dicembre 2020);

**Chiusa** la discussione;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

**Con** voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

<p><b>ALIQUOTA DI BASE</b> Si applica a tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie per le quali è deliberata un'apposita aliquota ridotta, nonché alle aree edificabili.</p>	<b>0,95%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE IN USO GRATUITO A PARENTI</b> Si applica per l'abitazione e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Le pertinenze sono individuate tra le unità classate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.</p>	<b>0,6%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE DI SOGGETTO ISCRITTO ALL'AIRE DEL COMUNE</b> Si applica per una sola abitazione e relative pertinenze, posseduta da cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Valle di Cadore, a condizione che non risulti locata.</p>	<b>0,76%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE DI SOGGETTO ISCRITTO ALL'AIRE DEL COMUNE E PENSIONATO NEL PAESE DI RESIDENZA</b> Si applica per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, dagli stessi direttamente utilizzata e non concessa in locazione o comodato d'uso.</p>	<b>0,00%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DI ATTIVITA' COMMERCIALE O ARTIGIANALE (ESCLUSI FABBRICATI GRUPPO D)</b> Si applica agli immobili dei soggetti passivi che li utilizzano direttamente per l'esercizio di attività commerciale o artigianale. Sono esclusi i fabbricati appartenenti al gruppo D.</p>	<b>0,6%</b>
<p><b>ALIQUOTA PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"</b> Il gettito ad aliquota di base dello 0,76% è riservato allo Stato.</p>	<b>0,76%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, A/9</b> Si applica per l'abitazione principale del soggetto passivo appartenente alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, purché appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.</p>	<b>0,35%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, A/9 CON INVALIDO</b> Si applica per l'abitazione principale appartenente alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, del soggetto passivo nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un soggetto con riconosciuta invalidità superiore al 66,66%.</p>	<b>0,2%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b> Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133</p>	<b>0,00%</b>
<p><b>ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI DESTINATI DALL'IMPRESA</b></p>	<b>0,00%</b>

<b>COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, MA INVENDUTI</b>	
--	--

Si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati


è confermata la detrazione di €. 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e riguardante le fattispecie non esenti (cat. A/1, A/8, A/9);

**B)** di stabilire che per l'anno 2020, a causa della grave situazione connessa alla emergenza epidemiologica da *COVID-19*, il mancato pagamento della prima rata IMU entro la data del 16 giugno u.s. non sarà assoggettato a sanzioni, a condizione che l'intera imposta venga assolta entro la scadenza del 16 dicembre 2020. Detta agevolazione non vale però per la quota di spettanza dello Stato;

**C)** di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;

**D)** di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire detta delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE  
Avv. Marianna HOFER

IL SEGRETARIO  
Dr. Salvatore BATTIATO

Il sottoscritto Segretario Comunale

### CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17 LUG, 2020 senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
  - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000).

Valle di Cadore, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dr. Salvatore BATTIATO